

# STATUTO

## GRUPPO DI AZIONE LOCALE "CAPO DI LEUCA" SCARL

=====

### TITOLO I

#### Costituzione - Soci - Sede - Oggetto - Durata

##### ARTICOLO 1

*(Costituzione)*

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. la società consortile a responsabilità limitata denominata "G.A.L. Capo di Leuca società consortile a responsabilità limitata", che può essere indicata, anche in atti ufficiali, con la sola sigla "G.A.L. Capo di Leuca s.c. a r.l."

##### ARTICOLO 2

*(Soci)*

I soci della società consortile G.A.L. Capo di Leuca s. c. a r.l. possono essere:

- (a) Comuni, con una quota di partecipazione non superiore al 25% del capitale;
- (b) Altri enti pubblici, con una quota di partecipazione non superiore al 25% del capitale;
- (c) OOPP Organizzazione datoriali agricole, con una quota di partecipazione non superiore al 40% del capitale;
- (d) Associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e altri portatori di interessi collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico del PSR Regione Puglia, con una quota di partecipazione non superiore al 40% del capitale;
- (e) Altri soci privati, diversi da quelli indicati nei punti (c) e (d) e non esercitanti attività agricola, con una quota di partecipazione non superiore al 40% del capitale.

In ogni caso, almeno il 60% (sessanta per cento) delle quote di capitale sociale dovrà essere detenuta da soggetti privati.

##### ARTICOLO 3

*(Sede)*

La sede legale della società è a Tricase (LE), in Piazza Pisanelli (palazzo Gallone), s.n., che risulterà dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111ter delle disposizioni di attuazione del c.c.

Il trasferimento della sede sociale in un diverso Comune della regione Puglia, come l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza rientrano nei compiti dell'assemblea dei soci, secondo le modalità previste per le modifiche statutarie disposte dal presente atto.

Con deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione potranno essere costituite, modificate o soppresse unità locali operative comunque denominate quali sedi secondarie, filiali ed uffici senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero.

Il socio non potrà essere domiciliato presso la sede sociale ed ha il compito di comunicare ogni variazione del proprio domicilio da trascrivere nel libro sociale. Pertanto per i rapporti con la società, il domicilio dei soci deve intendersi a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

In assenza di indicazioni del domicilio nel libro dei soci vale la residenza anagrafica, se a conoscenza dell'organo amministrativo.

#### **ARTICOLO 4**

*(Oggetto)*

La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. 180/48 del 1 luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di Programmi di Sviluppo promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati. La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

Coerentemente con quanto su esposto costituiscono oggetto della società le seguenti attività;

- promuovere e partecipare ai Programmi di sviluppo promossi dall'Unione Europea ed in genere accedere a tutti gli interventi Comunitari, Nazionali, Regionali e Locali mirati a favorire lo sviluppo rurale, del sistema produttivo e per creare nuove occasioni di lavoro;
- promuovere e gestire attività formative nell'ambito dei programmi comunitari, nazionali e regionali;
- promuovere e valorizzare prodotti agricoli, agro-alimentari, dell'artigianato, del sistema produttivo rurale, silvicoli e della pesca, favorendo l'introduzione di nuova tecnologia per migliorare le qualità delle stesse produzioni e/o la trasformazione;
- effettuare tutte quelle operazioni necessarie o utili al perseguimento dei scopi sociali, comprese le operazioni finanziarie;
- valorizzare la promozione delle strutture e dei prodotti tipici locali, dando attuazione alle misure appositamente previste dal PSR Puglia;
- promuovere iniziative nel campo della pesca, in coerenza con le disposizioni comunitarie del FEAMP e delle disposizioni

nazionali, regionali e locali;

- elaborare progettazioni, studi e ricerche per la realizzazione degli obiettivi del PSR Puglia;
- assistere tecnicamente le comunità locali ed i promotori dei progetti di sviluppo previsti dal PSR Puglia.

Essa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **ARTICOLO 5**

*(Durata)*

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o scioglimento anticipato, a norma di legge.

#### **TITOLO II**

##### **Capitale Sociale - Partecipazione alla Società di Organismi Universitari - Diritto di Opzione**

#### **ARTICOLO 6**

*(Capitale sociale)*

Il capitale sociale è fissato nella misura di euro 10.000,00 (euro diecimila e zero centesimi), ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti sia in denaro che in natura, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute e con i limiti statuari su esposti.

Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a terzi, fermi restando i vincoli alla composizione del capitale su esposti.

Se una quota sociale appartiene a più soggetti, si applica l'art. 2468, comma 4 C.C. e i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del C.C.

I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società e/o da versamenti in conto capitale non sono produttivi di interessi e non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, così come disposto dalle vigenti norme in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci come sopra effettuati a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è a norma dell'art. 2467 c.c. postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ordinari; in particolare potrà essere eseguito nel limite

delle eccedenze finanziarie rispetto alla esposizione debitoria; se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, questo deve essere restituito.

#### **ARTICOLO 7**

*(Diritto di Opzione)*

Le quote dei soci sono nominative. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili nel limite dei vincoli di capitale esposti negli art. 3 e 6, per atto tra vivi, restando tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione per l'acquisto secondo le modalità di seguito indicate. Pertanto il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione, o parte di essa, dovrà informare il Consiglio di Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro 7 giorni con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento. La comunicazione deve contenere:

- le esatte generalità del terzo possibile cessionario;
- le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo e le modalità di pagamento;
- il termine entro il quale deve essere sottoscritto l'atto di trasferimento.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute. Entro trenta giorni da quello in cui hanno ricevuto comunicazione dell'offerta i soci dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione se intendono esercitare il diritto all'acquisto. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Se l'atto di trasferimento non avviene entro il termine indicato nella comunicazione tutta la procedura di prelazione s'intende improduttiva di ogni effetto e il proponente dovrà, se lo ritiene ancora di suo interesse, riproporre una nuova proposta.

### **TITOLO III**

#### **Decadenza, Recesso, Esclusione, Obbligazioni**

#### **ARTICOLO 8**

*(Decadenza e Recesso)*

Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Negli altri casi, salvo quelli previsti dalla legge e dall'articolo 5, nessun socio può recedere senza il consenso espresso con delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale, se del caso, stabilisce le modalità operative alle quali subordinare il consenso.

#### **ARTICOLO 9**

*(Esclusione)*

Il socio può essere escluso per giusta causa per le ipotesi previste dalla norma di cui all'art. 2466 c.c.:

- in riguardo alla mancata esecuzione dei conferimenti, ovvero

- siano scadute o divenute inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'art. 2464 c.c.

ma non prima di aver esperito infruttuosamente la seguente procedura da parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) invito scritto al socio inadempiente a versare quanto necessario a copertura totale dei conferimenti sottoscritti o a conferire quanto obbligato, fissando un termine adeguato;
- b) decorsi 7 giorni dal termine fissato nell'invito di cui alla lettera precedente, invio al socio inadempiente di una diffida, con un termine di 30 giorni dal suo ricevimento per procedere;
- c) decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, il consiglio d'amministrazione avvia la procedura prevista dall'art. 2466 - 2° comma - c.c., con la vendita agli altri soci in proporzione alle quote possedute a valori dell'ultimo bilancio;
- d) in mancanza di offerte di acquisto la quota è venduta all'incanto;
- e) in caso di infruttuosità della vendita, trattenendo le somme riscosse, il socio moroso è escluso dalla società, mediante apposita deliberazione assembleare ed il capitale sociale viene ridotto per un importo pari al valore nominale della quota del socio espulso.

I soci morosi non possono esercitare il diritto di voto.

Ai soci esclusi per morosità possono essere richiesti i maggiori danni sofferti dalla società a ciò imputabili, compensabili con la liquidazione della quota agli stessi spettanti

Anche la messa in liquidazione, l'apertura di procedura di concordato anche extragiudiziale, di fallimento, comportano di diritto l'esclusione del socio cui si riferiscono, con decorrenza dal giorno in cui la causa di esclusione si verifica.

Nel caso che precede l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce ogni modalità o termine di operatività dell'esclusione.

L'esclusione, su parere del Consiglio di Amministrazione, può essere altresì deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ed, in particolare, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società.

Nel computo delle maggioranze di cui al comma precedente non si tiene conto delle quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera d'esclusione.

Per le cause di esclusione sopra elencate gli organi competenti devono seguire la seguente prassi:

- a) invito scritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata da parte dell'organo amministrativo al socio inadempiente sulle cause che determineranno la sua espulsione dalla società,

- b) il socio può far pervenire chiarimenti e atti difensivi al consiglio d'amministrazione, notificati negli stessi modi,
- c) l'organo amministrativo rimette gli atti e gli scritti difensivi all'assemblea dei soci convocata per decidere dell'esclusione dei soci morosi,
- d) l'assemblea delibera l'esclusione del socio secondo le maggioranze previste dal presente statuto,
- e) la decisione di esclusione, opportunamente motivata, viene trasmessa al socio escluso e ha effetto a partire da 30 giorni dalla spedizione della comunicazione,
- f) entro lo stesso termine il socio escluso può ricorrere alla clausola compromissoria dell'arbitrato nei termini e con le modalità previste dal presente statuto;
- g) nelle more del ricorso, gli effetti della decisione di esclusione sono sospesi fino all'esito della procedura di arbitrato.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso, si applicano le disposizioni previste dal presente statuto e dalla legge per il recesso.

E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

#### **ARTICOLO 10**

*(Obbligazioni)*

I Soci rispondono delle obbligazioni della Società solo nei limiti del capitale sottoscritto.

#### **TITOLO IV**

##### **Assemblea dei Soci**

#### **ARTICOLO 11**

*(Convocazione)*

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente in esecuzione a conforme delibera del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, che può essere fissata anche fuori della sede sociale, ma comunque nel territorio dello Stato italiano - nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Oltre agli adempimenti di legge, l'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, telegramma o fax o altro mezzo idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

La comunicazione viene effettuata con un mezzo atto ad identificare l'originalità del documento, anche informatico, comunque indirizzato al domicilio risultante dal libro dei soci, che indica anche i relativi riferimenti quali telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, fatto salvo il diniego espresso dal socio che, per privacy o altro, non intende ricevere comunicazioni attraverso sistemi diversi dalla raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori in carica sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **ARTICOLO 12**

*(Diritto di Voto)*

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i rappresentanti legali pro-tempore degli enti, delle organizzazioni e delle società iscritte nel libro dei soci.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile. La delega può essere conferita anche agli amministratori.

Ogni socio ha diritto in assemblea ad un voto per ogni Euro di quota posseduta.

#### **ARTICOLO 13**

*(Compiti dell'Assemblea dei Soci)*

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nei modi e nei termini di legge. Essa delibera l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e del relativo compenso, nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'Assemblea elegge il Consiglio d'Amministrazione mediante votazione. Le operazioni di voto saranno precedute dalla presentazione di una o più liste bloccate, ognuna delle quali conterrà i nominativi dei candidati (uno dei quali indicato per la funzione di Presidente, ed uno per la funzione di Vice Presidente), secondo i criteri per l'eleggibilità indicati in art. 16. Ciascuna lista per poter essere validata avrà bisogno del sostegno di soci rappresentanti almeno il 25% del capitale sociale. Le firme di sostegno potranno essere raccolte contestualmente in sede di Assemblea elettiva, durante e dopo la discussione generale.

Risultano eletti i candidati della lista che avrà raccolto il maggior numero di consensi, espressi in termine di capitale sociale rappresentato. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione. Per la validità delle Assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, nonché per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge in materia.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse della società nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 14**

*(Funzionamento dell'Assemblea dei Soci)*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente. In mancanza di questi, l'Assemblea elegge il proprio presidente. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale, e sceglie, ove occorra, due scrutatori. In caso di Assemblea Straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

#### **TITOLO V**

##### **Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice-Presidente**

#### **ARTICOLO 15**

*(Composizione del Consiglio di Amministrazione)*

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, che potrà essere alternativamente composto da cinque o undici membri, ivi compreso il Presidente. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea stessa anche tra non soci. I soci e i consiglieri di amministrazione possono sottoscrivere quote e/o ricoprire cariche in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare a quello della Società.

Il Consiglio sarà così formato:

**nell'ipotesi di cinque membri:**

- n. 1 consigliere nominato dai Comuni;
- n. 1 consigliere nominato dagli Altri Enti Pubblici;
- n. 1 consigliere nominato dalle OOPP Organizzazioni datoriali agricole;
- n. 1 consigliere nominato da Associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e altri portatori di interessi collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico del PSR Regione Puglia;
- n. 1 consigliere nominato dai soci privati;

**nell'ipotesi di undici membri:**

- n. 2 consiglieri nominato dai Comuni;

- n. 2 consiglieri nominato dagli Altri Enti Pubblici;
- n. 2 consiglieri nominato dalle OOPP Organizzazioni datoriali agricole;
- n. 2 consiglieri nominato da Associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e altri portatori di interessi collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico del PSR Regione Puglia;
- n. 3 consiglieri nominato dai soci privati;

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio.

Agli Amministratori spetta, per gli adempimenti e le incombenze del proprio ufficio, in caso di missioni e trasferte, il rimborso delle spese sostenute e la corresponsione di un gettone presenza giornaliero, se preventivamente deliberata dall'Assemblea.

#### **ARTICOLO 16**

*(Durata del Consiglio di Amministrazione)*

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge. In particolare, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori e non la maggioranza, l'assemblea dei soci può provvedere a sostituirli con apposita decisione. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 17**

*(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)*

Il Presidente, o il Vice Presidente, convoca e presiede sia nella sede della Società, sia altrove, il Consiglio d'Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà (arrotondato per difetto) dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni consigliere mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata, ovvero per telegramma, fax o posta elettronica purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui l'urgenza lo richieda, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti a tre giorni. I motivi d'urgenza sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano espletate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

#### **ARTICOLO 18**

*(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)*

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio d'Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Le decisioni dell'organo amministrativo possono essere adottate, a cura e sotto il controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta può essere proposta da uno o più amministratori che dovranno redigere un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'esatto testo della decisione da adottare,
- l'argomento oggetto della consultazione,
- le ragioni che hanno indotto alla proposta di consultazione,
- il miglior dettaglio che permetta una adeguata informazione sugli argomenti per i quali il consenso è richiesto.

Il documento su cui avviene la consultazione scritta può essere trasmesso con lettera raccomandata ovvero per telefax o la posta elettronica o altri mezzi di comunicazione purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti oggetto di consultazione, al domicilio degli amministratori risultanti dai libri sociali.

La consultazione scritta non è in ogni modo consentita nei casi in cui la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall'assemblea.

Gli amministratori proponenti accordano agli altri amministratori 5 giorni per esprimere il proprio pensiero e/o la propria volontà sugli argomenti oggetto della decisione che gli stessi dovranno trasmettere in calce al documento ricevuto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a identificare l'originalità del documento anche informatico.

Gli amministratori che hanno avviato l'iniziativa consultiva devono mettere a disposizione la necessaria documentazione inerente la proposta di decisione, che ogni amministratore può liberamente consultare presso la sede.

La mancanza di risposta degli amministratori o quella inviata oltre i termini richiesti, in ragione alla maggioranza di statuto, vengono considerate come voto contrario secondo il principio del silenzio dissenso.

Spetta al Presidente dell'organo amministrativo:

- a) verificare l'iter seguito per la consultazione,
- b) controllare che la procedura sia conforme a quanto disposto dalla legge e dal presente statuto,

- c) raccogliere le consultazioni ricevute da tutti gli amministratori aventi diritto,
- d) trasmettere comunque i risultati a tutti gli amministratori indicando:
  - l'argomento oggetto della consultazione;
  - gli amministratori che hanno espresso il consenso, il dissenso, oltre quelli che non hanno aderito alla richiesta e quelli che si sono astenuti;
  - la data in cui si è costituita la decisione;
  - eventuali comunicazioni richieste dagli stessi amministratori in ordine alle osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione.

Se la proposta di decisione è approvata con il consenso di tanti amministratori che raggiungano la maggioranza prevista dal presente statuto la decisione così formata deve essere verbalizzata dal Presidente e trascritta tempestivamente a cura dello stesso nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 c.c. indicando:

- l'argomento oggetto della consultazione e la procedura seguita per il consenso della decisione;
- la data in cui la decisione deve intendersi costituita;
- l'identificazione dei votanti, e l'esito della votazione, distinguendo in favorevoli, contrari o astenuti;
- le dichiarazioni e le osservazione degli amministratori attinenti la decisione adottata, se dagli stessi richieste;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori consenzienti, dissenzienti e astenuti.

Tutti i documenti contenenti e inerenti la proposta di decisione inviati a tutti gli amministratori e quelli pervenuti al Presidente recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro delle decisioni degli Amministratori.

#### **ARTICOLO 19**

*(Compiti del Consiglio di Amministrazione)*

Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato all'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività ed aggiorna il programma pluriennale.

#### **ARTICOLO 20**

*(Presidente)*

Il Presidente è nominato, secondo quanto previsto dall'art. 13, dall'Assemblea, resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà

di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire i poteri da assegnare al Presidente.

#### **ARTICOLO 21**

*(Vice Presidente)*

Il Vice Presidente è eletto contestualmente al Consiglio di cui fa parte ed al Presidente ai sensi dell'art.13 e sostituisce il Presidente in caso di assenza prolungata, impedimento o dimissioni.

#### **TITOLO VI**

##### **Bilancio, Utili di Esercizio**

#### **ARTICOLO 22**

*(Bilancio)*

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2016.

Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa correlato della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio d'Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Quest'ultima approvazione deve intervenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 giorni, nelle ipotesi consentite dalla legge

#### **ARTICOLO 23**

*(Utili di Esercizio)*

La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili che pertanto saranno destinati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, dopodiché saranno destinati a riserva straordinaria.

#### **TITOLO VII**

##### **Modifiche Statutarie, Clausola Compromissoria, Liquidazione**

#### **ARTICOLO 24**

*(Modifiche Statutarie)*

Le modifiche del presente statuto devono essere predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 25**

*(Clausola Compromissoria)*

In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione od interpretazione del presente contratto, le parti decidono di risolvere la stessa mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e segg. c.p.c.. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, nominati tutti dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Per quanto non previsto nel presente statuto e in ogni modo si applicano le disposizioni di cui all'art.34 e seg. del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, l'art. 816 e segg. c.p.c. e le norme in materia.

La sede del Collegio Arbitrale è Lecce.

La società potrà ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in cui è consentita e quando la procedura arbitrale non è attivabile ovvero non s'intende attivare, competente sarà la camera conciliativa presso la C.C.I.A.A. di Lecce, al cui regolamento espressamente si aderisce; qualora il tentativo non risulti esperito il Giudice dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui, fissando un termine per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo preposto o a quello indicato nell'atto costitutivo o nello statuto.

#### **ARTICOLO 26**

*(Liquidazione)*

Per le ipotesi di liquidazione o scioglimento anticipato si applicano le norme del Codice Civile.